

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 15/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria Tecnica

FATTO

Il 12.3.2013 il consumatore ha presentato reclamo, lamentando una serie di problematiche insorte in relazione ai molteplici rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Il 12.4.2013 l'intermediario ha riscontrato negativamente il reclamo. Il 18.10.2013 il ricorrente ha inviato un nuovo reclamo all'intermediario, senza questa volta ottenere riscontro; sicché si è rivolto il 26.11.2013 all'ABF, reiterando le considerazioni svolte nei predetti reclami, articolate nei seguenti undici punti (esposti secondo l'ordine seguito nel primo reclamo):

1. l'intermediario, senza fornire alcuna motivazione e dopo un anno di pagamenti effettuati, ha revocato il Rid disposto dal ricorrente in favore di [...], nonché revocato il Rid disposto dal ricorrente in favore della rivista [...];
2. con riferimento a un conto corrente intestato al padre e alla madre del ricorrente, ma di cui lo stesso risultava delegato, quest'ultimo ha inutilmente chiesto all'intermediario spiegazioni circa l'applicazione di commissioni di sconfinamento alla fine di settembre 2012 e nel quarto trimestre 2012, per un ammontare totale di € 50,00;
3. con riferimento al conto corrente intestato al ricorrente, quest'ultimo ha inutilmente chiesto all'intermediario spiegazioni circa l'applicazione di commissioni in data 30.9.2012. L'unica risposta ottenuta si è concretata in una lettera inviata



dall'intermediario in data 30.8.2012 in cui il ricorrente è stato informato dell'esistenza di uno "*sconfinamento consistente*". L'intermediario inoltre, nonostante le numerose rassicurazioni fatte al ricorrente, non ha voluto prorogare l'apertura di credito concessagli, la quale scadeva il 31.7.2012;

4. sempre a causa del mancato rinnovo dell'apertura di credito di cui al punto precedente, in data 3.8.2012 il ricorrente non è riuscito a prelevare con la propria carta bancomat ed è dovuto rientrare anticipatamente dalle ferie;
5. in data 25.11.2011 il ricorrente ha ottenuto da altro intermediario un finanziamento per un importo di € 15.000,00; la stipulazione è avvenuta tramite l'intermediario convenuto nei suoi uffici. Il ricorrente ha dovuto provvedere ad estinguere personalmente tale finanziamento senza ottenere informazioni da parte dell'intermediario;
6. in data 25.1.2013 l'intermediario ha bloccato, immotivatamente e senza fornire spiegazioni, la carta di credito intestata al ricorrente. Dovendo comunicare l'avvenuto blocco a terzi, il ricorrente ha subito un danno reputazionale;
7. durante le trattative per la stipulazione del contratto di mutuo fra le parti, l'intermediario ha chiesto ripetutamente al ricorrente la medesima documentazione, prolungando immotivatamente le trattative e comportandosi con negligenza;
8. durante le trattative per la stipulazione del contratto di mutuo fra le parti, l'intermediario non ha fornito al ricorrente alcuna documentazione. L'intermediario ha giustificato tale comportamento in data 3.12.2012 asserendo che mancavano i dati relativi all'assicurazione della casa ipotecata;
9. con riferimento al conto corrente intestato al padre e alla madre del ricorrente, ma di cui il ricorrente risultava delegato, tale conto è stato chiuso in data 18.2.2013, a più di un anno dalla morte della madre del ricorrente e dalla produzione dei documenti richiesti (estratto di morte e dichiarazione di notorietà), determinando a carico del ricorrente una spesa di euro 100,00 per competenze trimestrali e altri oneri;
10. il contratto di finanziamento *inter partes* prevede illegittimamente che il pagamento delle rate debba essere eseguito esclusivamente mediante addebito delle stesse su un conto corrente aperto presso l'intermediario convenuto;
11. con riferimento al contratto di mutuo stipulato fra le parti, nonostante le rassicurazioni dell'intermediario, nessun'altra banca si è resa disponibile a effettuare la surroga. Il contratto è di fatto "*importabile*".

Il ricorrente ha pertanto chiesto all'ABF, in relazione a ciascuna delle vicende di cui ai predetti punti, di:

1. ordinare all'intermediario la riattivazione del Rid di pagamento nei confronti di [...]; ordinare all'intermediario la riattivazione del Rid di pagamento nei confronti della rivista [...];
2. condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 50,00 corrispondente alle penalità applicate sul conto corrente intestato al padre del ricorrente, e di cui quest'ultimo risultava delegato;
3. condannare l'intermediario a restituire al ricorrente l'importo di euro 500,00, pari alle commissioni di sconfinamento ingiustamente pagate;
4. condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 2.000,00, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per non aver potuto prelevare con la propria carta bancomat;
5. condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente una parte delle somme da questi versate per l'estinzione del finanziamento ottenuto da altro intermediario ma per il tramite dell'intermediario convenuto, pari a euro 17.500,00, nonché a risarcire il danno per non aver fornito i documenti e le comunicazioni previste;



6. condannare l'intermediario a riattivare la carta di credito intestata al ricorrente; condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente un risarcimento per il danno reputazionale equitativamente determinato;
7. Condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente un "equo risarcimento" per la condotta tenuta;
8. Condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente un "equo risarcimento" per la condotta tenuta;
9. Condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 200,00 per commissioni e oneri pagati;
10. condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente un "equo risarcimento" per la condotta tenuta;
11. "annullare" il contratto di mutuo stipulato fra le parti in quanto privo di causa e di fatto "importabile"; condannare l'intermediario a corrispondere al ricorrente un "equo risarcimento" per la condotta tenuta.

L'intermediario presentava le proprie controdeduzioni tramite il Conciliatore Bancario Finanziario il 6.2.2014, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva del ricorrente con riferimento alla domanda di cui *supra* al punto 2; e chiedendo di rigettare integralmente le altre domande in quanto infondate nel merito. In particolare così controdeduceva in relazione ai vari punti:

1. La banca ha la facoltà, prevista contrattualmente, di non dare esecuzione alle disposizioni di pagamento effettuate dal correntista qualora il conto corrente non presenti la necessaria capienza. Peraltro, era stato lo stesso ricorrente a revocare il Rid a favore di [...] in data 12.11.2010;
2. il ricorrente non è legittimato attivo a proporre tale domanda, in quanto non è l'intestatario del conto corrente di cui si controverte. In ogni caso, il contratto prevede una commissione di sconfinamento pari a euro 25,00 e dall'estratto conto scalare risulta che in data 27.9.2012 si è verificato uno sconfinamento della durata di un giorno. L'applicazione della commissione di sconfinamento per un ammontare complessivo di euro 25,00 risulta pertanto legittima;
3. la banca ha la facoltà di non rinnovare un'apertura di credito in precedenza concessa. Peraltro, nonostante la notevole esposizione debitoria del ricorrente, l'intermediario era venuto incontro alle esigenze di quest'ultimo, accettando la stipulazione di altro contratto di mutuo. L'apertura di credito di euro 5.000 sarebbe scaduta il 31.7.2013 e il ricorrente non poteva nutrire alcuna aspettativa che la stessa sarebbe stata rinnovata;
4. la disponibilità in conto corrente a far tempo dall'1.8.2012 non consentiva l'effettuazione del prelievo con carta bancomat richiesto dal ricorrente;
5. il ricorrente ha convenuto liberamente con l'intermediario le condizioni dell'estinzione del finanziamento ottenuto da un altro intermediario. Il cliente ha scelto liberamente sia l'ammontare dell'addebito eseguito in data 17.12.2012, pari a euro 15.000, sia il TAEG del mutuo, pari a euro 5,92%, peraltro notevolmente inferiore all'ammontare del TAEG del finanziamento contratto con l'altro intermediario, pari a euro 10,03%;
6. l'intermediario godeva della facoltà, prevista contrattualmente, di bloccare la carta di credito *de qua* per insolvenza del cliente (cfr. in particolare l'art. 35). Il 21.01.2013, ricorrendone i motivi, si era avvalso di tale facoltà;
7. gli asseriti ritardi nelle comunicazioni non inficiano la circostanza che il contratto di mutuo è stato regolarmente stipulato fra le parti;
8. vale la stessa osservazione di cui al punto precedente;



9. le pratiche di successione necessitano sempre di una mole di documentazione che deve essere collazionata meticolosamente, soprattutto in presenza di coeredi;
10. non vi è alcun obbligo contrattuale gravante sul ricorrente di accreditare il proprio stipendio sul conto corrente aperto presso l'intermediario;
11. è evidente che una situazione debitoria critica come quella del ricorrente non rende appetibile per un'altra banca il trasferimento del mutuo. Manifestando la disponibilità a stipulare un contratto di mutuo ipotecario a 15 anni l'intermediario si è dimostrato estremamente attento alle esigenze di credito del ricorrente. La resistente non ha violato i propri doveri legali e contrattuali, di conseguenza la domanda di nullità del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto davanti a un notaio e la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, genericamente indicati, risultano del tutto infondate.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

DIRITTO

Reputa il Collegio di condividere le difese della resistente nel merito relativamente a tutte le domande formulate dal ricorrente — che non meritano pertanto di essere accolte in quanto infondate, generiche o insufficientemente provate — fatto salvo quella sopra indicata *sub 2*, a proposito della quale occorre nondimeno esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente sollevata dalla convenuta, la quale se delibata positivamente renderebbe il ricorso improcedibile *in parte qua*.

Come questo Collegio ha già più volte avuto occasione di rilevare (v. in specie la decisione n. 856/2013), l'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente ad adire l'ABF, al fine di far valere il diritto dedotto, in coerenza con il disposto dell'art. 81 c.p.c. (secondo il quale "*Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*") e con i principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte (cfr. Cass., 30.5.2008, n. 14468; Cass., 10.1.2008, n. 355), comporta la verifica della sussistenza del presupposto dell'astratta coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta. Inoltre, non si può non tener conto di quanto previsto dalle "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*" emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 e successive modifiche, Sezione I, par. 3, ove si esplicita che il cliente è il soggetto che ha o ha avuto con un intermediario un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento.

In proposito, con riferimento al contratto di conto corrente per cui si è verificato lo sconfinamento, con applicazione delle commissioni contestate, risulta agli atti che il conto in parola fosse intestato al padre del ricorrente. Non si ha evidenza che tale conto fosse cointestato alla madre del ricorrente, né che fosse stata conferita la delega ad operare a quest'ultimo, ma entrambe le circostanze sono pacifiche fra le parti. Nondimeno, non può accettarsi la tesi del ricorrente secondo cui lo stesso fosse legittimato a contestare la commissione di sconfinamento quale semplice delegato, in quanto, alla luce dei summenzionati principi, la pretesa correlativa avrebbe dovuto essere azionata dal soggetto parte del rapporto contrattuale di conto corrente cui si riferisce l'addebito in questione.

Da ciò consegue l'improcedibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva *in parte qua*, mentre come detto la parte residua del ricorso (inerente alle altre domande attoree) non è suscettibile di accoglimento nel merito.



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso in parte improcedibile e non ne accoglie la parte residua.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA